

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2013, n. 081/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Tipologie di spesa
- Art. 3 Competenze per l'esecuzione delle spese
- Art. 4 Limiti di importo
- Art. 5 Acquisizione in economia di beni e servizi
- Art. 6 Individuazione dello strumento per l'acquisizione di beni e servizi
- Art. 7 Procedura per l'individuazione del contraente
- Art. 8 Affidamento diretto
- Art. 9 Valutazione di congruità e stipula del contratto
- Art. 10 Garanzie
- Art. 11 Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
- Art. 12 Spese economati
- Art. 13 Rinvio
- Art. 14 Abrogazioni
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), di seguito nominato Comitato.

Art. 2
(Tipologie di spesa)

1. Rientrano tra le spese di cui all'articolo 1:
- a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Presidente e al Vicepresidente del Comitato per missioni connesse all'attività istituzionale del Comitato fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto per missioni in comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato, ma nel territorio regionale;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Segretario del Comitato che abbia la sede ordinaria di lavoro o comunque risieda fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di lavoro o comunque

- residenza nel territorio regionale ma in comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato;
- c) il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del Comitato ai componenti residenti, o comunque aventi la sede ordinaria di lavoro, in comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato;
 - d) le prestazioni di servizi di traduzione simultanea e di interpretariato afferenti i lavori del Comitato e traduzione degli atti del Comitato, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della L. 23 febbraio 2001, n. 38);
 - e) l'acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei lavori del Comitato, nonché di testi, riviste e pubblicazioni strumentali all'attività istituzionale del Comitato;
 - f) l'acquisto di personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, impianti e strumenti per traduzioni, finalizzati all'espletamento dell'attività di segreteria del Comitato, nonché relative prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;
 - g) le spese per l'espletamento dell'attività istruttoria direttamente connesse con il funzionamento del Comitato ivi compreso l'affidamento di incarichi di consulenza, con le modalità stabilite dal Comitato nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 65/2002.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Presidente del Comitato dispone le spese di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Segretariato generale della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sostiene le spese di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione della disposizione della spesa di cui al comma 1, riferita alle spese di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2, il Comitato si avvale del dirigente del servizio che assicura i compiti di segreteria del Comitato, di seguito denominato dirigente, e opera secondo le procedure previste dal presente regolamento.
4. La liquidazione, il pagamento e la rendicontazione delle spese sono effettuate dal funzionario delegato secondo quanto stabilito dall'articolo 11.

Art. 4

(Limiti di importo)

1. Le spese di cui all'articolo 2 possono essere disposte entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

2. I rimborsi delle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) competono nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

3. Per i rimborsi delle spese di cui al comma 2 si applica la normativa regionale.

4. Le singole spese non possono superare l'importo di 10.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) d), e), e f) e l'importo di 15.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dalla lettera g).

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture di beni e servizi, periodiche o non periodiche, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti d'importo stabiliti dal presente articolo.

Art. 5

(Acquisizione in economia di beni e servizi)

1. Possono essere acquisiti in economia i beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f).

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi viene disciplinata ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici.

3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono effettuate mediante cottimo fiduciario.

Art. 6

(Individuazione dello strumento per l'acquisizione di beni e servizi)

1. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi il dirigente verifica se sia attiva una convenzione Consip, di seguito convenzione, che abbia per oggetto beni o servizi comparabili a quelli da acquisire.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito positivo, il dirigente, in alternativa:

- a) aderisce alla convenzione;
- b) procede attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, utilizzando in ogni caso i parametri prezzo - qualità fissati dalla convenzione come limiti massimi;

- c) solo nel caso in cui sul mercato elettronico non siano disponibili i beni o servizi di interesse, né ve ne siano di comparabili ad essi, procede all'acquisizione secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8, utilizzando in ogni caso i parametri prezzo - qualità fissati dalla convenzione come limiti massimi.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito negativo, il dirigente:

- a) procede attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- b) solo per il caso in cui sul mercato elettronico non siano disponibili i beni o servizi di interesse, né ve ne siano di comparabili ad essi, procede all'acquisizione secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7

(Procedura per l'individuazione del contraente)

1. Per i servizi o forniture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) di importo pari o superiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Il dirigente seleziona, previa indagine di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 2, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto esecutore della prestazione, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

3. L'indagine di mercato di cui al comma 2 può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

4. Il dirigente, con comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ovvero messaggio di posta elettronica certificata ovvero ancora attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

5. La comunicazione di cui al comma 4 specifica:

- a) la stazione appaltante proponente: Segretariato generale – Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
- b) l'oggetto della prestazione richiesta, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di realizzazione della stessa;
- c) il termine per l'adempimento della prestazione;
- d) l'importo a base di gara;
- e) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara;
- f) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, ivi inclusa la necessità di prestare garanzie a corredo delle offerte medesime;
- g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta;

- h) la possibilità di richiedere all'offerente di fornire giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa e di rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni fornite non vengano ritenute sufficientemente valide;
- i) i termini di pagamento.

6. La comunicazione di cui al comma 4 indica altresì i seguenti elementi:

- a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile;
- b) la previsione che il soggetto offerente si impegna a mantenere ferma la proposta per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero per il diverso periodo specificato dalla stazione appaltante;
- c) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- d) la previsione che la stazione appaltante può recedere dal contratto qualora intervengano convenzioni che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico per la stazione appaltante e l'appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche al corrispettivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- e) l'eventuale penale in caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione della prestazione e il diritto di risolvere il contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente per grave inadempimento dell'appaltatore;
- f) la previsione che l'offerente è tenuto a indicare le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- g) la previsione che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente nonché i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- h) la previsione che l'operatore economico selezionato è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- i) il foro competente per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, ferma restando la possibilità di forme di risoluzione stragiudiziali;
- j) la necessità che l'affidatario presti cauzione definitiva;
- k) l'eventuale necessità che l'affidatario risulti assicurato per la responsabilità civile relativa ai danni cagionati nell'esercizio della propria attività;

- l) gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero delle modalità di aggiudicazione prescelte;
- m) la previsione che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula qualora venga attivata una convenzione migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione.

7. La comunicazione di cui al comma 4 prevede che all'offerta debbano essere allegati, a pena di inammissibilità:

- a) l'accettazione delle previsioni e condizioni in essa contenute;
- b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima;
- c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica.

8. La comunicazione di cui al comma 4 può prevedere la possibilità che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

9. Il dirigente dispone verifiche a campione in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti relative alle procedure gestite.

10. L'eventuale inammissibilità dell'offerta è comunicata all'operatore economico interessato.

11. Il contraente è scelto nell'ambito dei soggetti che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di cui al comma 4.

12. Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto fra le offerte può essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, presieduta dal Presidente del Comitato, della cui attività viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.

13. L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti, la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a) del d. lgs. 163/2006.

Art. 8

(Affidamento diretto)

1. Per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi per i quali l'importo del corrispettivo è inferiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato contraente, in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Nessuna prestazione di beni o servizi può essere artificialmente frazionata allo scopo di acquisire beni o servizi mediante affidamento diretto.

Art. 9

(Valutazione di congruità e stipula del contratto)

1. Successivamente all'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 7, ovvero all'individuazione del contraente con le modalità di cui all'articolo 8, il dirigente procede alla stipulazione del contratto, anche in forma di scrittura privata, ovvero all'ordinazione dei beni, attraverso apposito scambio di lettere o altro atto idoneo. Tranne nei casi in cui il dirigente proceda all'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero secondo la procedura di cui all'articolo 8, nonché nel caso di presentazione di un'unica offerta, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 7 comma 13.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), nel contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo.

3. Il dirigente può disporre in qualsiasi momento la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario relativi alle procedure gestite.

4. La stipulazione dei contratti e l'ordinazione dei beni sono subordinate all'acquisizione della valutazione di congruità economica, espressa dal dirigente, nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite la procedura di cui all'articolo 8.

5. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalità di esecuzione della prestazione.

6. La valutazione di congruità ha natura obbligatoria e vincolante ed è acquisita prima della stipulazione del contratto.

7. La valutazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale è effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

8. La valutazione di congruità economica è adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 7.

9. La stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica:

- a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato;
- b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;

- c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti.

Art. 10
(*Garanzie*)

1. Le garanzie richieste a corredo dell'offerta di cui all'articolo 7, comma 5, lettera f), e la cauzione definitiva di cui all'articolo 7, comma 6, lettera j), sono prestate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Nel caso di affidamento diretto secondo le procedure di cui all'articolo 8, la stazione appaltante ha facoltà di prescindere dal richiedere la cauzione definitiva, tenuto conto dell'importo del corrispettivo contrattuale.

Art. 11
(*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*)

1. La liquidazione e il pagamento delle spese sono effettuati dal funzionario delegato nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 112 della legge regionale 1/2004, previa presentazione di fatture o note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, e acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale resa dal Presidente del Comitato.

2. L'attestazione di conformità di cui al comma 1 ha per oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto o nell'ordinazione dei beni.

3. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordini di accredito intestati al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale.

4. Per il pagamento relativo a provviste di minuta e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 3.

5. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. La rendicontazione viene comunicata anche ai competenti organi statali.

Art. 12
(*Spese economali*)

1. Sono spese economali le spese liquidate dal funzionario delegato, anche a mezzo di contante, che siano di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali del Comitato e relative a servizi di traduzione e interpretariato per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA.

2. Per le spese di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Per le spese di cui al comma 1, se effettuate a mezzo di contante, non trovano applicazione le disposizioni in materia di valutazione di congruità di cui all'articolo 9 e di attestazione di conformità della prestazione contrattuale di cui all'articolo 11.

4. Per le spese di cui al comma 1 che non siano effettuate a mezzo di contante non trovano applicazione le disposizioni in materia di valutazione di congruità di cui all'articolo 9.

5. Alle spese di cui al presente articolo non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Art. 13
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14
(*Abrogazioni*)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0150/Pres. (Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)).

Art. 15
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.